



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LIUZZI, BRUNI, D’AMBROSIO LETTIERI
e TARQUINIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2016

Disposizioni per l’insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la valorizzazione dell’insegnamento dell’educazione civica

ONOREVOLI SENATORI. – L'educazione civica fu introdotta nella scuola statale da Aldo Moro, nel 1958. Diventò così materia curricolare, subendo negli anni trasformazioni continue nell'intitolazione, nei contenuti e nella collocazione.

Negli ultimi 50 anni, la materia è stata chiamata «Educazione civica», affidata per due ore mensili al docente di storia; nel 1979 lo studio della Costituzione venne relegato alla terza classe della scuola media; nel 1985 si chiamò «Educazione alla convivenza democratica» e venne inclusa nella materia «Studi sociali», accanto alla storia e alla geografia. Nel 1996, la norma che prevedeva l'insegnamento di un'ora mensile di «Educazione civica e cultura costituzionale» non entrò in vigore per la caduta del governo Dini, mentre trovarono spazio le altre educazioni (alla salute, all'ambiente, alla pace, all'intercultura), esplose nella scuola come risposte alle emergenze di fine secolo. Il ministro Berlinguer nel 1998 varò lo «Statuto delle studentesse e degli studenti». Il ministro Moratti nel 2003 propose l'«Educazione alla convivenza civile» nella scuola primaria.

La sistemazione attuale fu voluta dal ministro Gelmini, che con il decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, tentò la sintesi tra il termine internazionalmente accreditato di «Cittadinanza» e i documenti del fondamento istitutivo della Repubblica italiana.

Nonostante questo l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è però una materia-chimera, un esperimento con facce e caratteristiche diverse a seconda di chi la insegna.

La presente proposta è finalizzata a ridare dignità alla disciplina, che dovrebbe essere fra le più importanti insegnate, poiché concorre allo sviluppo generale della persona, dotandola di senso civico e spirito critico. Per questo si prevede che l'insegnamento sia innanzitutto autonomo rispetto alle altre discipline e non più accorpato, come avviene oggi, all'insegnamento di storia o geografia, anche per quanto riguarda la valutazione. Anche il personale docente deve avere le competenze adeguate ed i programmi devono essere adeguati, per complessità ed articolazione, al grado di istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Insegnamento dell'educazione civica)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, l'insegnamento dell'educazione civica è inserito come materia di studio obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole paritarie, in attuazione delle finalità previste dal decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dalla legge 23 novembre 2012, n. 222.

2. Per «educazione civica» si intende l'insegnamento di quel complesso di diritti e doveri del cittadino che concorrono a formare la sua personalità e la coscienza nazionale e sociale.

3. L'insegnamento prevede obbligatoriamente lo studio della Costituzione.

Art. 2.

(Programmi e modalità di insegnamento)

1. L'insegnamento previsto dall'articolo 1 prevede una votazione finale e deve essere articolato su un orario di almeno quattro ore mensili, indipendenti e autonome rispetto alle altre discipline obbligatorie.

2. I programmi didattici, rispetto ai contenuti da trattare, si articolano nel seguente modo:

a) scuola primaria: prime nozioni su Costituzione, convivenza, concetto delle regole;

b) scuola secondaria di primo grado: storia della Costituzione e dei sistemi di tutela dei diritti dell'uomo, anche a livello internazionale;

c) scuola secondaria di secondo grado: analisi approfondita della Costituzione e dei suoi principi fondamentali; nozioni di base di diritto costituzionale e parlamentare, finalizzate allo sviluppo di competenze relative, in particolare, al funzionamento delle istituzioni e dei meccanismi legislativi.

3. L'insegnamento comprende attività di approfondimento e promuove iniziative volte a favorire il coinvolgimento degli studenti e lo sviluppo del dibattito critico sugli argomenti trattati.

Art. 4.

(Personale docente)

1. L'insegnamento previsto dall'articolo 1 è a cura di docenti adeguatamente formati; per la scuola secondaria di secondo grado, l'insegnamento deve essere erogato da docenti abilitati all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.